



Gli indicatori di anomalia della UIF in vigore dal 1° gennaio 2024 Valutazioni ai fini Antiriciclaggio per i Professionisti

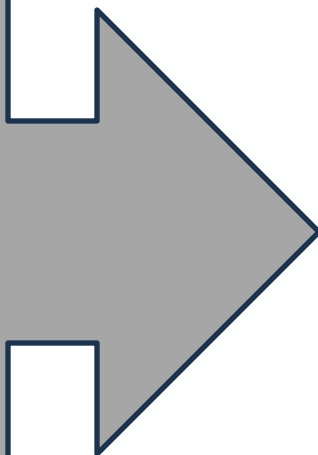
Dott. Thomas Kraicsovits
Vice Presidente della Commissione Antiriciclaggio ODCEC Roma





Provvedimento UIF 12.05.2023 (1.1.24)

Dal **1.1.2024** i
destinatari su cui
incombe l'obbligo di
effettuare la
segnalazione di
un'operazione sospetta
potranno contare, quale
supporto valutativo, di
ben 34 indicatori,
articolati in sub-indici.



Utilità



Fornire al destinatario un
livello di dettaglio utile a
verificare la ricorrenza della
fattispecie concreta - ed
eventualmente sospetta - nello
schema generale ed astratto
dell'indicatore medesimo e del
relativo sub-indice



Provvedimento UIF 12.05.2023 (1.1.24)

«*omogeneizzare*», per quanto possibile, il delicato adempimento dell'obbligo di SOS da parte dei destinatari della disciplina

limitare la discrezionalità circa l'individuazione delle operazioni ritenute sospette, fornendo al contempo guida e supporto al soggetto obbligato, per evitare:

l'omissione di segnalazioni in casi che richiederebbero almeno un approfondimento

la proliferazione di segnalazioni sovrabbondanti e inutili



Provvedimento UIF 12.05.2023 (1.1.24)

I NUOVI INDICATORI DI ANOMALIA:

- ✓ Il nuovo Provvedimento è rivolto a **tutti i destinatari della normative antiriciclaggio**;
- ✓ Vengono individuate tre sezioni, A, B e C, nelle quali vengono forniti **profili soggettivi ed oggettivi** che possono venire in rilievo nell'ambito dell'operatività;
- ✓ Gli indicatori della **sezione A**, gli indicatori **da 9 a 14 della sezione B** e gli indicatori della **sezione C** sono presi in considerazione da **tutti i destinatari** salvo ipotesi specifiche di non applicabilità da valutarsi caso per caso;
- ✓ Gli indicatori da 15 a 25 della sezione B sono presi in considerazione dai destinatari **solo se pertinenti l'attività svolta**;
- ✓ Ciascun indicatore è articolato in **sub-indici**. Alcuni indicatori e sub-indici contengono profili di anomalia sia soggettivi sia oggettivi;
- ✓ Le circostanze descritte negli indicatori (e nei relative sub-indici) possono riguardare una o più delle figure richiamate nella definizione di soggetto cui è riferita l'operatività ovvero riferirsi al soggetto controparte;
- ✓ La sezione A contiene **due indicatori riferibili a PEP**.



Provvedimento UIF 12.05.2023 (1.1.24)

Sezione «A»

dedicata ai profili che attengono al comportamento o alle caratteristiche qualificanti del soggetto cui è riferita l'operatività

Sezione «B»

focalizzata sulle caratteristiche e sulla configurazione dell'operatività, anche in relazione a specifici settori di attività

Sezione «C»

dedicata ad operatività che potrebbero essere connesse al finanziamento del terrorismo e a programmi di proliferazione di armi di distruzione di massa



Provvedimento UIF 12.05.2023 (1.1.24)

“i destinatari devono selezionare preliminarmente gli indicatori rilevanti alla luce della concreta attività svolta e quindi quelli da considerare a essi applicabili”

supporto al processo valutativo descritto dall'art. 35 del D.Lgs. n. 231/2007 in un contesto di collaborazione attiva

Valutazione cliente ed operazione/rapporto rispetto ad una potenziale «SOS»

soglia minima di “attivazione”, rappresentata dai soli ragionevoli motivi di sospetto, sufficienti a dare seguito agli incombenti segnaletici previsti dall'art. 35 del D.Lgs. n. 231/2007

Il ricorso ad automatismi per l'emersione delle anomalie è ammesso (cfr. commi 1 e 2 dell'art. 5 del Provvedimento) e raccomandato purché non pregiudichi, sterilizzandolo, il giudizio di valore sullo schema sospetto richiesto al destinatario



Provvedimento UIF 12.05.2023 (1.1.24)

Articolo 3 (indicatori di anomalia)

[...]

3. I riferimenti, presenti nell'indicatore, a **circostanze oggettive** (quali, ad esempio, la ripetitività dei comportamenti o la rilevanza economica dell'operazione) ovvero **soggettive** (quali, ad esempio, la coerenza con il profilo del cliente), seppure non specificamente espressi, si intendono sempre richiamati nei relativi sub-indici.

4. I destinatari selezionano gli indicatori rilevanti alla **luce della concreta attività svolta**. Per ciascun indicatore individuato, i destinatari selezionano altresì i relativi sub-indici rilevanti nell'ambito della medesima attività. I destinatari considerano gli indicatori e i sub-indici selezionati nell'ambito delle valutazioni svolte ai sensi dell'articolo 35 del decreto antiriciclaggio.

5. Le circostanze descritte negli indicatori e nei relativi sub-indici **rilevano** ai fini del sospetto **se non sono giustificate da specifiche esigenze rappresentate dal soggetto cui è riferita l'operatività o da altri ragionevoli motivi**.



Articolo 4 (Analisi e valutazione dell'operatività ai fini della segnalazione alla UIF)

1. I destinatari valutano compiutamente le informazioni e la documentazione raccolte sul profilo di rischio del cliente e nel corso dell'adempimento degli obblighi di adeguata verifica e conservazione, nonché le eventuali ulteriori informazioni disponibili in virtù dell'attività svolta.
2. Avute presenti la natura esemplificativa degli indicatori e dei sub-indici, la cui elencazione in allegato al presente Provvedimento non è esaustiva, e la continua evoluzione delle operatività rilevanti, **i destinatari valutano con la massima attenzione ulteriori comportamenti** che, sebbene non descritti, siano tali da generare in concreto profili di sospetto.
3. Le operatività sono individuate come sospette **solo in presenza di circostanze soggettive e oggettive**, che il destinatario è tenuto a **descrivere nella segnalazione unitamente alle valutazioni compiute**.
4. L'analisi e la valutazione ai fini dell'eventuale segnalazione alla UIF sono effettuate per l'intera durata del rapporto o della prestazione e indipendentemente dal valore economico dell'operatività.



Provvedimento UIF 12.05.2023 (1.1.24)

Operatività – Elementi soggettivi ed oggettivi: sono individuate come sospette solo in presenza di circostanze **soggettive e oggettive**, da descrivere nella SOS con le valutazioni effettuate.

*«Le operatività sono individuate come sospette **solo in presenza di circostanze soggettive e oggettive**, che il destinatario è tenuto a descrivere nella segnalazione unitamente alle valutazioni compiute» (art. 4, comma 3).*

*«I destinatari **valutano compiutamente** le informazioni e la documentazione raccolte sul profilo di rischio del cliente e nel corso dell'adempimento degli obblighi di adeguata verifica e conservazione nonché le eventuali ulteriori informazioni disponibili in virtù dell'attività svolta» (art. 4, comma 1).*



Provvedimento UIF 12.05.2023 (1.1.24)

Elementi giustificativi: l'anomalia non si configura se le circostanze descritte negli indicatori e nei sub-indici sono **giustificate** da specifiche esigenze rappresentate dal soggetto o da altri ragionevoli motivi.

*«Le circostanze descritte negli indicatori e nei relativi sub-indici rilevano ai fini del sospetto se non sono giustificate da **specifiche esigenze rappresentate** dal soggetto cui è riferita l'operatività **o da altri ragionevoli motivi**» (art. 3, comma 5) ... **concetto generale.***

*«Nell'applicare gli indicatori o i sub-indici selezionati, i destinatari considerano che le circostanze descritte nei medesimi rilevano ai fini del sospetto se non sono giustificate da specifiche esigenze rappresentate dal soggetto cui è riferita l'operatività, anche attraverso idonea documentazione, o da altri ragionevoli motivi. Ne deriva che nei singoli indicatori e sub-indici il riferimento alla giustificazione dell'operatività posta in essere rimane implicito e, pertanto, le fattispecie ivi descritte, **se giustificate, non sono da considerare sospette**» (disclaimer).*



Provvedimento UIF 12.05.2023 (1.1.24)

Articolo 5 (Strumenti di selezione)

1. I destinatari indicati nell'articolo 3, commi 2, 3 e 8, del decreto antiriciclaggio, **nell'ambito della propria autonomia organizzativa** e tenuto conto della **natura dell'attività svolta** e delle proprie **dimensioni**, si avvalgono di **procedure, anche informatiche, di selezione delle operatività anomale**, basate su parametri quantitativi, quali l'importo o la frequenza delle operazioni e la provenienza o destinazione dei flussi, e qualitativi, quali la tipologia o le modalità di utilizzazione dei servizi e le caratteristiche dei soggetti coinvolti. I destinatari di cui all'articolo 3, comma 8, possono avvalersi delle procedure informatiche di monitoraggio già predisposte per assicurare l'ordinato e regolare funzionamento dei mercati, dei servizi e dei sistemi gestiti nonché per contenere i rischi.



Provvedimento UIF 12.05.2023 (1.1.24)

Rapporto tra indicatori e sub-indici: per individuare indicatori e sub-indici rileva la concreta attività svolta, vanno **prima selezionati gli indicatori** applicabili e poi, per ciascuno di questi, i relativi sub-indici ... **circostanze** oggettive o soggettive **presenti nell'indicatore, anche se non specificamente ribadite, sono sempre richiamate nei relativi sub- indici.**

«I riferimenti contenuti nell'indicatore a circostanze oggettive (quali, ad esempio, la ripetitività dei comportamenti o la rilevanza economica dell'operazione) ovvero soggettive (quali, ad esempio, la coerenza con il profilo del cliente) presenti nell'indicatore, seppure non specificamente espressi, si intendono sempre richiamate nei relativi sub-indici» (art. 3, comma 3)



Provvedimento UIF 12.05.2023 (1.1.24)

Art. 6 (Schemi di anomalia e altri strumenti di ausilio)

Al fine di rilevare operazioni sospette i destinatari devono utilizzare:

- Anche i modelli e gli schemi rappresentativi di comportamenti anomali emanati dall'UIF ai sensi dell'art. 6, comma 7, lettera b) del Dlgs 231/2007;
- E si devono avvalere delle indicazioni fornite dalla UIF nell'ambito di apposite comunicazioni, nonché delle casistiche di riciclaggio e finanziamento del terrorismo pubblicate dalla stessa UIF.



L'Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia (UIF) ha di recente pubblicato nel marzo 2021, nell'ambito della collana "Quaderni dell'antiriciclaggio", il quarto numero della serie dedicata alle casistiche di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo.

Come evidenziato nelle premesse del documento, lo stesso si propone, come i precedenti, di fornire ai destinatari degli obblighi di collaborazione attiva "una selezione di fattispecie riguardanti i fenomeni più recenti individuati dalla UIF attraverso le segnalazioni di operazioni sospette, gli accertamenti ispettivi, gli scambi informativi con le Financial Intelligence Unit estere o evidenziati mediante l'analisi incrociata delle basi dati disponibili".

In particolare, viene confermata la crescente complessità degli schemi operativi, tramite l'utilizzo di sofisticate triangolazioni, di strutture artificialmente complesse e opache e di strumenti di pagamento innovativi.



Schemi rappresentativi di comportamenti anomali

I modelli e gli schemi rappresentativi di comportamenti anomali integrano gli indicatori di anomalia come strumento di ausilio per l'individuazione delle operazioni sospette da parte dei segnalanti.

Un'ulteriore funzione di modelli e schemi, che pure si colloca nel solco degli obiettivi di un più efficace assolvimento degli obblighi di collaborazione attiva, è quella di fornire un feedback generalizzato alla platea dei soggetti obbligati relativamente a specifiche fattispecie di operatività, a complemento del flusso di ritorno delle archiviazioni (art.41).

I modelli e gli schemi esemplificano prassi e comportamenti anomali ricorrenti e diffusi riscontrati dalla UIF con riguardo a determinati settori di operatività o a specifici fenomeni riferibili a possibili attività di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo. Redatti sulla base dell'esperienza maturata in sede di analisi finanziaria e avvalendosi del contributo delle competenti autorità investigative e di vigilanza, gli schemi mettono in correlazione particolari sequenze logico-temporali di fatti e comportamenti che l'esperienza porta a ricondurre a determinati fenomeni criminali.



Schemi rappresentativi di comportamenti anomali ai sensi dell'art. 6, comma 7, lettera b) del D.Lgs 231/2007 – 10 novembre 2020

UIF nello svolgimento dei compiti di analisi finanziaria, per aggiornare e ampliare gli schemi di comportamenti anomali adottati nel 2010 e nel 2012; al fine di facilitare la valutazione delle operatività sospette in materia fiscale, sono stati pertanto elaborati - in collaborazione con la Guardia di Finanza e con l'Agenzia delle Entrate - i seguenti schemi di anomalia:

- utilizzo ovvero emissione di fatture per operazioni inesistenti;
- frodi sull'IVA intracomunitaria;
- frodi fiscali internazionali e altre forme di evasione fiscale internazionale; D. cessione di crediti fiscali fittizi e altri indebiti utilizzi.

I nuovi schemi si rivolgono a tutti i destinatari dell'obbligo di segnalazione delle operazioni sospette elencati nell'art. 3 del d.lgs. 21 novembre 2007, n. 231



Provvedimento UIF 12.05.2023 (1.1.24)

La valenza per i destinatari (e anche in caso di verifica...)

**NON RICORRE
NESSUN INDICATORE**

**Non si può
escludere a priori
che l'operazione
non sia sospetta**

**RICORRE ANCHE PIÙ
DI UN INDICATORE**

**Non è sufficiente
per inquadrare
l'operazione come
sospetta**



FOCUS – Sezione «A»

1

Il soggetto cui è riferita l'operatività si rifiuta di o si mostra ripetutamente riluttante a fornire le informazioni o i dati ordinariamente richiesti e intende svolgere operatività che, per caratteristiche o importi, risulta inusuale, illogica o incoerente.

- ☐ 2 fattispecie: i) il rifiuto o la riluttanza *ab origine* a fornire dati e documenti richiesti, evidentemente, in sede di primo contatto; ii) il rifiuto successivo avente ad oggetto i medesimi dati e documenti richiesti, con ogni probabilità, alle scadenze dei termini di monitoraggio costante in relazione allo score di rischio scaturente dalla profilatura, entrambe associate ad un'operatività *“inusuale, illogica o incoerente”*.
- ☐ se la procedura di adeguata verifica, di cui si è dotato il soggetto obbligato, richiede dati ed informazioni ulteriori che il cliente non intende rendere, si versa in piena obbligatorietà dell'obbligo di astensione, con separata valutazione di invio di una segnalazione di operazione sospetta.



FOCUS – Sezione «A»

2

Il soggetto cui è riferita l'operatività fornisce informazioni o documenti che appaiono non veritieri o che, anche a seguito di solleciti, risultano del tutto carenti, ovvero incoerenti tra loro o con l'operatività richiesta o eseguita e intende svolgere operatività che, per caratteristiche o importi, risulta inusuale, illogica o incoerente.

- ❑ Rispetto all'indicatore n. 1, i dati e le informazioni sono forniti ma appaiono inveritieri o carenti o, ancora incoerenti tra loro o con l'operatività richiesta. Come chiariscono i sub-indici, tale analisi presuppone che il soggetto obbligato sia in grado di usufruire di elementi di riscontro ritraibili - tra l'altro - da fonti terze affidabili ed indipendenti.



FOCUS – Sezione «A»

3

Il soggetto cui è riferita l'operatività adotta un comportamento del tutto difforme da quello comunemente tenuto in casi analoghi e intende svolgere operatività che, per caratteristiche o importi, risulta inusuale, illogica o incoerente.

- ☐ **Presupposto**: il soggetto obbligato ha assolto l'obbligo di conoscenza della propria clientela in maniera puntuale tale da poter elaborare un'autonoma analisi casistica di riscontro (coerente, peraltro, con l'esercizio di autovalutazione del rischio).
- ☐ Si richiede una valutazione statistica derivante dall'esperienza professionale che, tuttavia, ha un margine di attendibilità indissolubilmente legato alla sensibilità e diligenza del soggetto obbligato con il rischio di rilevare quantitativi importanti di falsi positivi o, peggio, di tralasciare condotte effettivamente anomale



FOCUS – Sezione «A»

4

Il soggetto diverso da persona fisica cui è riferita l'operatività è caratterizzato da assetti proprietari, manageriali e di controllo artificialmente complessi ovvero opachi e intende svolgere operatività che, per caratteristiche o importi, risulta inusuale, illogica o incoerente.

- ☐ Risulta decisivo un approccio critico alla documentazione, ai dati e alle informazioni assunti in sede di adeguata verifica della clientela e, in ipotesi di rapporti continuativi, in costanza di questi ultimi.
- ☐ Ridurre l'attività di monitoraggio costante ad una mera acquisizione «passiva» di documenti senza valutarne i contenuti nel merito espone il professionista al rischio, non infrequente, di lasciarsi sfuggire elementi anomali altrimenti rinvenibili.



Provvedimento UIF 12.05.2023 (1.1.24)

I cd. soggetti indagati (indicatore 5)

*il soggetto cui è riferita l'operatività è noto per il coinvolgimento in procedimenti penali o di prevenzione **in corso o che si sono conclusi nei suoi confronti con provvedimenti sfavorevoli** o per essere destinatario di connesse misure personali o patrimoniali ovvero gravato da eventi pregiudizievoli (quali ipoteche, protesti o procedure concorsuali), ovvero è notoriamente contiguo (per vincoli di parentela, affinità, convivenza, relazioni d'affari o altre connessioni note) a soggetti sottoposti a misure della specie ovvero opera ricorrentemente con controparti note per le medesime circostanze, laddove **i procedimenti, le misure o gli eventi pregiudizievoli siano comunque di epoca relativamente recente rispetto alla valutazione compiuta dal destinatario, ovvero presenta un dubbio profilo reputazionale in relazione ad altre notizie pregiudizievoli e aggiornate** (ad es. assenza di prescritte autorizzazioni) desumibili da fonti informative indipendenti e affidabili, **e intende svolgere operatività che, per caratteristiche o importi, risulta inusuale, incoerente o illogica***

«continuità» con le successive modifiche all'art. 17, comma 3, della 231 (cd. de-risking)



FOCUS – Sezione «A»

5

Il soggetto cui è riferita l'operatività è noto per il coinvolgimento in procedimenti penali o di prevenzione (in corso o che si sono conclusi nei suoi confronti con provvedimenti sfavorevoli) o per essere destinatario di connesse misure personali o patrimoniali ovvero gravato da eventi pregiudizievoli (quali ipoteche, protesti o procedure concorsuali), ovvero è notoriamente contiguo (per vincoli di parentela, affinità, convivenza, relazioni d'affari o altre connessioni note) a soggetti sottoposti a misure della specie ovvero opera ricorrentemente con controparti note per le medesime circostanze, laddove i procedimenti, le misure o gli eventi pregiudizievoli siano comunque di epoca relativamente recente rispetto alla valutazione compiuta dal destinatario, ovvero presenta un dubbio profilo reputazionale in relazione ad altre notizie pregiudizievoli e aggiornate (ad es. assenza di prescritte autorizzazioni) desumibili da fonti informative indipendenti e affidabili, e intende svolgere operatività che, per caratteristiche o importi, risulta inusuale, incoerente o illogica.

- ☐ L'indicatore richiama evidentemente procedimenti penali in cui è imputato il cliente per reati idonei a fungere da condotta presupposta rispetto al reato di riciclaggio.
- ☐ I riscontri derivanti dal ricorso a fonti aperte e/o a banche dati qualificate implicano un livello di allarme che non può associarsi sic et simpliciter al riscontro positivo del nominativo del cliente, dovendosi apprezzare nel concreto la condotta rispetto alla fattispecie incriminatrice o alla misura di prevenzione applicata.



FOCUS – Sezione «A»

6

Il soggetto cui è riferita l'operatività ha residenza, cittadinanza o sede in paesi o aree geografiche a rischio elevato o non cooperativi o a fiscalità privilegiata ovvero disponibilità finanziarie nei medesimi paesi o aree, ovvero opera con controparti ivi situate e intende svolgere operatività che, per caratteristiche o importi, risulta inusuale, incoerente o illogica.

- ☐ L'indicatore dovrebbe "attivarsi" sin dal primo contatto con il cliente, di default, soggetto ad adeguata verifica rafforzata perché allo stesso è associabile uno score di rischio particolarmente alto.
- ☐ Attenzione a non cadere nell'equivoca equazione **"rischio alto = sos"** con il rischio di generare un cospicuo numero di segnalazioni infondate.
- ☐ Un cliente a rischio alto ma adeguatamente monitorato - in termini di frequenza, quantità e qualità dei controlli - potrebbe non generare nemmeno ragionevoli motivi di sospetto, essendo rischio ed anomalia due elementi ontologicamente differenti in chiave antiriciclaggio e rilevanti rispetto a distinti tipi di adempimento: adeguata verifica (e monitoraggio), conservazione documentale da una parte, e segnalazione di operazione sospetta, dall'altra.



FOCUS – Sezione «A»

7

Il soggetto cui è riferita l'operatività è una persona politicamente esposta o è noto per ricoprire un grado apicale in un ente di natura pubblica o con finalità pubbliche o in società da questo controllate ovvero è noto per essere collegato (ad es. per vincoli di parentela, affinità, convivenza, relazioni d'affari o altre connessioni) a colui che ricopre il predetto grado apicale e intende svolgere operatività ovvero è beneficiario di operazioni che, per caratteristiche o importi, risultano inusuali, incoerenti o illogiche.

8

Il soggetto cui è riferita l'operatività è un ente di natura pubblica o con finalità pubbliche ovvero un ente riconducibile a una persona politicamente esposta o a un soggetto noto per rivestire un grado apicale nel medesimo ente o in società da questo controllate ovvero è noto per essere collegato (ad es. per vincoli di parentela, affinità, convivenza, relazioni d'affari o altre connessioni note) a colui che riveste il predetto grado apicale ovvero è riconducibile a partiti o movimenti politici e intende svolgere operatività che, per caratteristiche o importi, risulta inusuale, incoerente, illogica o non consentita dalla normativa vigente.

- ☐ La persona politicamente esposta viene in rilievo come cliente diretto (n. 7) e, nella sostanza, titolare effettivo (n. 8), individuato come tale attraverso i criteri di cui all'art. 20 del D.Lgs. n. 231/2007.
- ☐ Il livello di allarme collegato ai “PEP” va ricercato nella “appetibilità” del soggetto da coinvolgere, da parte della criminalità, in fenomeni riciclatori derivanti dalla commissione di reati presupposti.



Provvedimento recante indicatori di anomalia U.I.F. del 12 maggio 2023

INDICATORI CONNESSI CON LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

Indicatore 7, con 10 sub-indici esemplificativi

Ricezione di pagamenti anomali per prestazioni di servizi ovvero a fronte di **consulenze, incarichi o partecipazione a comitati o gruppi di lavoro**
(7.1., 7.2., 7.3.)
Disponibilità provenienti da ordinanti che operano in settori in cui il soggetto ricopre incarichi o posizioni di influenza (7.4.)

Ruoli o partecipazioni in società interessate in breve tempo **da circostanze** che ne **aumentano** considerevolmente il **valore economico** (7.6.)
Investimenti in beni immobili la cui **destinazione d'uso** viene **modificata** decorso **un breve lasso di tempo** (7.9.)

Acquisto di beni di rilevante valore o operazioni di natura finanziaria utilizzando **risorse di terzi legati da relazioni d'ufficio o professionali** o ricorrendo a **eccessive dilazioni di pagamento**, tali da far supporre che la **corresponsione del medesimo** possa non essere effettuata (7.7.)

Realizzazione o ristrutturazione di un immobile di proprietà da parte di **impresa aggiudicataria di appalti** indetti da **enti o società collegati al medesimo soggetto** ovvero che **riceve pagamenti, anche recanti causali generiche, da aggiudicatari dei medesimi appalti** (7.10.)



Provvedimento recante indicatori di anomalia U.I.F. del 12 maggio 2023

INDICATORI CONNESSI CON LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

Indicatore 8, con 6 sub-indici esemplificativi

Ricezione di contributi, anche a titolo di **donazione**, e **impiego delle somme per scopi diversi da quelli perseguiti dal soggetto stesso** (8.1.)

Ricezione di contributi che potrebbero essere in **contrasto** con le **norme in materia di trasparenza** delle contribuzioni in favore dei partiti e dei movimenti politici (8.2.)

Ricezione di pagamenti per l'esecuzione di prestazioni il cui **corrispettivo risulta sproporzionato** rispetto all'attività svolta (8.3.)

Il soggetto è **l'acquirente finale di immobili oggetto di ripetute compravendite** in un **ristretto arco temporale** poste in essere a **prezzi crescenti** (8.6.)

Sottoscrizione di investimenti o disinvestimenti di natura mobiliare o immobiliare con **rapporto rischio/rendimento non in linea con il proprio profilo o una configurazione economicamente o finanziariamente illogica** o comunque **svantaggiosa** (8.4.)

Intenzione di svolgere una **operatività** connessa alla **gestione del proprio patrimonio**, anche immobiliare, a **condizioni economiche non in linea con quelle di mercato** o comunque **svantaggiose** (8.5.)



FOCUS – Sezione «B»

9

Operatività che, per caratteristiche o importi, risulta non coerente con l'attività svolta ovvero con il profilo economico, patrimoniale o finanziario del soggetto, tenuto anche conto, in caso di soggetto diverso da persona fisica, del relativo gruppo di appartenenza.

10

Operatività che, per caratteristiche o importi, risulta inusuale rispetto a quella comunemente svolta in casi analoghi ovvero è effettuata con modalità o strumenti diversi da quelli normalmente utilizzati per lo svolgimento della professione o dell'attività, soprattutto se contraddistinta da elevata complessità.

11

Operatività che, per caratteristiche o importi, risulta avere configurazione illogica, soprattutto se economicamente o finanziariamente svantaggiosa per il soggetto.



FOCUS – Sezione «B»

- ☐ Gli indicatori nn. 9, 10 ed 11 (e relativi sub-indici) individuano una triade di fattispecie generali la cui funzionalità ed utilità, rispetto al processo segnaletico, dipende della corretta esecuzione dell'adempimento di adeguata verifica della clientela, per tale intendendo non solo la verifica dell'identità del cliente, dell'esecutore (se presente) e del TE ma anche, e soprattutto, la profilatura del rischio di riciclaggio associabile al cliente e all'operazione.
- ☐ La rilevabilità in concreto dell'anomalia da valutare alla luce degli indicatori risente della diligenza riversata dal professionista nel processo di "KYC".
- ☐ Ciò è tanto più vero se lo si analizza rispetto al contegno critico che il professionista deve assumere in sede di rinnovo della verifica in concomitanza delle scadenze di validità dell'ultimo periodo di monitoraggio costante.



FOCUS – Sezione «B»

9.6

Ricorrenti flussi finanziari da o verso l'estero, specie se di importo complessivo rilevante, riconducibili a soggetti che operano prevalentemente in ambito domestico e che non effettuano movimentazioni riconducibili ad attività commerciale o d'impresa (ad es. pagamento di stipendi e imposte)

10.1

Operatività eccessivamente complessa o involuta rispetto allo scopo dichiarato con controparti che esercitano attività non coerenti con quella del soggetto o che prevede il ricorso ripetuto alla prestazione di servizi o consulenze

11.5

Relazione contrattuale nella quale un soggetto è disposto ad accettare prezzi o commissioni significativamente diversi da quelli mediamente applicati per operatività con caratteristiche simili

Gli indicatori si riferiscono a fattispecie destinate a non essere rilevate se il professionista, in termini di *accountability* in chiave AML:

- ☐ non si preoccupa di analizzare le movimentazioni di denaro attraverso l'esame dei conti correnti del proprio cliente
- ☐ non si cura di avere contezza, in termini generali, dell'operatività del proprio cliente
- ☐ presta passivamente la propria attività professionale senza porsi e porre domande, pur essendovi legittimato



Provvedimento recante indicatori di anomalia U.I.F. del 12 maggio 2023

ANOMALIE CONNESSE ALLE OPERAZIONI E AI RAPPORTI

Per le operazioni inusuali, le novità riguardano pagamenti per attività non eseguite con successivo trasferimento degli importi in favore di terzi, accordi transattivi privi di evidenze documentali e contenenti pattuizioni svantaggiose per una delle parti (sub indici nn. 10.5 e 10.6) e, nello svolgimento di un'asta, comportamenti che possano far presumere un'intesa sul prezzo tra le parti coinvolte (sub indice n. 10.10).

L'operatività nell'ambito di aste o di schemi di crowdfunding e di peer to peer lending è rinvenibile anche nell'indicatore (indice n. 11) dedicato all'operatività illogica, articolo teso a valorizzare la valutazione di coerenza, da un lato, tra il valore del bene e il prezzo di aggiudicazione e/o di successiva vendita e, dall'altro, la convenienza economica dell'investimento o del prestito.(11.20)



Provvedimento UIF 12.05.2023 (1.1.24)

Il contante e il frazionamento (indicatore 13)

*Operazioni ripetute, **artificialmente frazionate** o di importo complessivo rilevante effettuate con strumenti (**ad es. contante**, valuta estera, oro, gioielli, crypto-asset o altri beni di rilevante valore) che appaiono inusuali, **non coerenti con l'attività svolta o con il profilo economico, patrimoniale e finanziario del soggetto***

- **minore «presenza» del fenomeno del contante** (8 su 38 negli indicatori del 1993) ... rischio molto rilevante in termini AML ... ricorso frequente o ingiustificato a operazioni anche non eccedenti la soglia costituisce elemento di sospetto (art. 35, comma 1)
- per la prima volta **non c'è indicatore autonomo sul ricorso a tecniche di frazionamento delle operazioni** ... riferimenti a operazioni frazionate in alcuni sub-indici (sui giochi, money transfer e valute virtuali) ... artificialmente frazionate anche in indicatore 14 (operatività in titoli)



FOCUS – Sezione «B»

13

Operazioni ripetute, artificiosamente frazionate o di importo complessivo rilevante, effettuate con strumenti (ad es. contante, valuta estera, oro, gioielli, crypto-assets o altri beni di rilevante valore) che appaiono inusuali, non coerenti con l'attività svolta o con il profilo economico, patrimoniale o finanziario del soggetto, tenuto anche conto, in caso di soggetto diverso da persona fisica, del relativo gruppo di appartenenza.

È richiesta al professionista un'ulteriore valutazione legata all'accertamento (in proprio) di un'operatività frazionata e sulla successiva decisione che detta operatività non solo violi l'art. 49 del D.Lgs. n. 231/2007 ma sia addirittura sospetta.

In tale caso la condotta dell'art. 49 è assorbita dalla previsione dell'art. 35 in ragione dell'allarme sociale più alto in caso di sospetto di riciclaggio rispetto ad un'ordinaria violazione di carattere squisitamente amministrativo.



FOCUS – Sezione «B»

**FOCUS: INDICATORE N. 20
(OPERATIVITÀ CON PROFILI FISCALI O SOCIETARI)**

L'indicatore UIF n. 20 si sofferma sulla

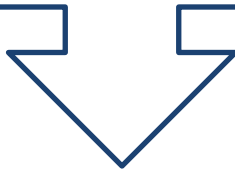
operatività con profili fiscali o societari che, per le caratteristiche e gli importi, ovvero per le modalità di esecuzione o per l'origine o la destinazione dei flussi economici risulta non coerente con l'attività svolta ovvero con il profilo economico, patrimoniale o finanziario del soggetto, tenuto anche conto, in caso di soggetto diverso da persona fisica, del relativo gruppo di appartenenza, oppure risulta inusuale o illogica ovvero che si caratterizza per l'intestazione a favore o per l'intervento di terzi



FOCUS – Sezione «B»

FOCUS: INDICATORE N. 20 (OPERATIVITÀ CON PROFILI FISCALI O SOCIETARI)

L'indicatore di anomalia in oggetto evidenzia la necessità di verificare l'eventuale incoerenza e illogicità, sotto il profilo fiscale o societario, dell'operatività delineata rispetto all'attività svolta dal soggetto e/o al profilo economico, patrimoniale e finanziario del medesimo.



A tal fine, l'UIF fornisce 15 sub-indici che costituiscono altrettanti *alert* in grado di agevolare i destinatari nell'individuare possibili operazioni sospette.



FOCUS – Sezione «B»

FOCUS: INDICATORE N. 20 (OPERATIVITÀ CON PROFILI FISCALI O SOCIETARI)

20.1

- emissione di fatture non coerenti con l'attività svolta dal soggetto ovvero connesse al trasferimento di beni o servizi a prezzi del tutto diversi rispetto a quelli di mercato, specie qualora la documentazione presentata a corredo delle stesse risulti del tutto carente, incoerente o inattendibile

20.2

- operatività contraddistinta dall'emissione o ricezione di fatture aventi un'unica controparte ovvero un limitato numero di controparti ricorrenti, specie se ubicate all'estero, ovvero controparti che comunque sembrano inesistenti o fittizie

20.3

- pagamento di fatture relative a transazioni commerciali poste in essere da nominativi diversi da quelli cui le fatture sono intestate o a cui le merci sono spedite, specie se residenti in paesi o aree geografiche a rischio elevato o non cooperativi o a fiscalità privilegiata



FOCUS – Sezione «B»

FOCUS: INDICATORE N. 20 (OPERATIVITÀ CON PROFILI FISCALI O SOCIETARI)

20.5

- assenza nei magazzini societari della merce risultante negli inventari ovvero nelle liste rimanenze fornite dal soggetto o risultanti dalla documentazione contabile per ammontare significativo

20.6

- operazioni di disposizione di beni aziendali realizzate in data anteriore alla liquidazione volontaria o all'accesso a uno strumento di regolazione della crisi o dell'insolvenza che, per le modalità esecutive, appaiono volte a sottrarre i beni alla garanzia dei creditori mantenendone direttamente o indirettamente il possesso

20.7

- cessioni di beni aziendali, aziende o rami d'azienda, anche nell'ambito di operazioni straordinarie, con cedente una società in difficoltà economica o finanziaria o gravata da pendenze tributarie per importi ingenti e cessionario una società facente capo a nominativi notoriamente contigui ai titolari effettivi della cedente, specie se la cedente è neocostituita, inattiva o operante in altro settore e se le transazioni appaiono simulate o avvengono senza corrispettivo o a un prezzo irrisorio



FOCUS – Sezione «B»

FOCUS: INDICATORE N. 20 (OPERATIVITÀ CON PROFILI FISCALI O SOCIETARI)

20.8

- improvviso ripianamento della posizione debitoria di un soggetto in difficoltà economica o finanziaria, specie se attraverso la ricezione di disponibilità provenienti da paesi o aree geografiche a rischio elevato o non cooperativi o a fiscalità privilegiata ovvero strumenti (contante, valuta estera, oro, gioielli, *crypto-assets* o altri beni di elevato rilevante valore) del tutto inusuali o incoerenti

20.9

- trasferimento della sede legale all'estero da parte di società in difficoltà economica o finanziaria o gravata da ingenti debiti tributari ovvero assoggettata a procedimenti amministrativi o giurisdizionali o a procedure stragiudiziali volte al soddisfacimento di pretese creditorie o tributarie, specie ove permanga sul territorio nazionale l'organizzazione funzionale allo svolgimento dell'attività economica

20.10

- costituzione simultanea di numerosi enti o società da parte della medesima persona fisica o giuridica, specie quando intervengano soggetti di età particolarmente giovane o molto avanzata (ad es. minore di 25 anni o maggiore di 75) o soggetti residenti in paesi o aree geografiche a rischio elevato o non cooperativi o a fiscalità privilegiata



FOCUS – Sezione «B»

FOCUS: INDICATORE N. 20 (OPERATIVITÀ CON PROFILI FISCALI O SOCIETARI)

20.11

- operatività di società aventi elevati volumi d'affari pur in assenza di strutture organizzative reali funzionali allo svolgimento di un'attività economica effettiva e prive di adeguata capitalizzazione, con scarsi o nulli affidamenti bancari e bassa redditività (c.d. cartiere)

20.12

- richiesta di operatività non coerente con l'attività commerciale sottostante o finalizzata a rappresentare in modo del tutto distorto la situazione economico patrimoniale del soggetto

20.13

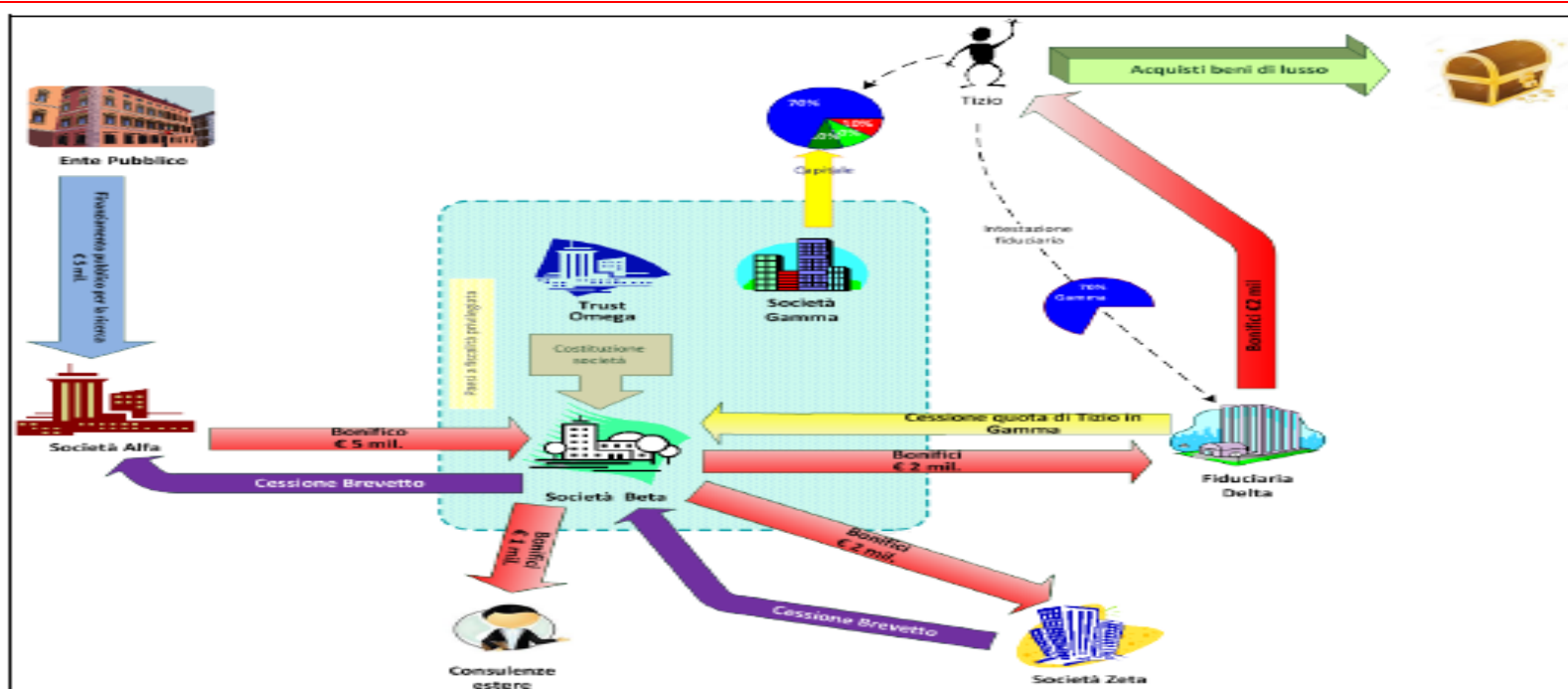
- richiesta di operatività da parte di associazioni, fondazioni o organizzazioni non lucrative che sottende finalità non compatibili con quelle dichiarate o comunque proprie dell'ente

20.15

- operatività di imprese o enti caratterizzata dall'assenza di deleghe per il versamento di imposte e contributi ovvero dall'addebito

Il caso – Il caso trae origine dalla segnalazione di una banca che riscontrava l’addebito di un bonifico estero di 5 milioni di euro sul conto di Alfa per l’acquisto di un brevetto ceduto da Beta, società con sede in uno Stato a fiscalità privilegiata.

La prowista derivava dall'accredito di un finanziamento di pari importo, erogato da un ente pubblico. All'esito di un'articolata sequenza di trasferimenti e tramite l'interposizione artificiosa di veicoli societari a struttura opaca, la quota prevalente di tali fondi pubblici è trasferita in Italia in favore del dominus dell'operazione, originario AD di Alfa.

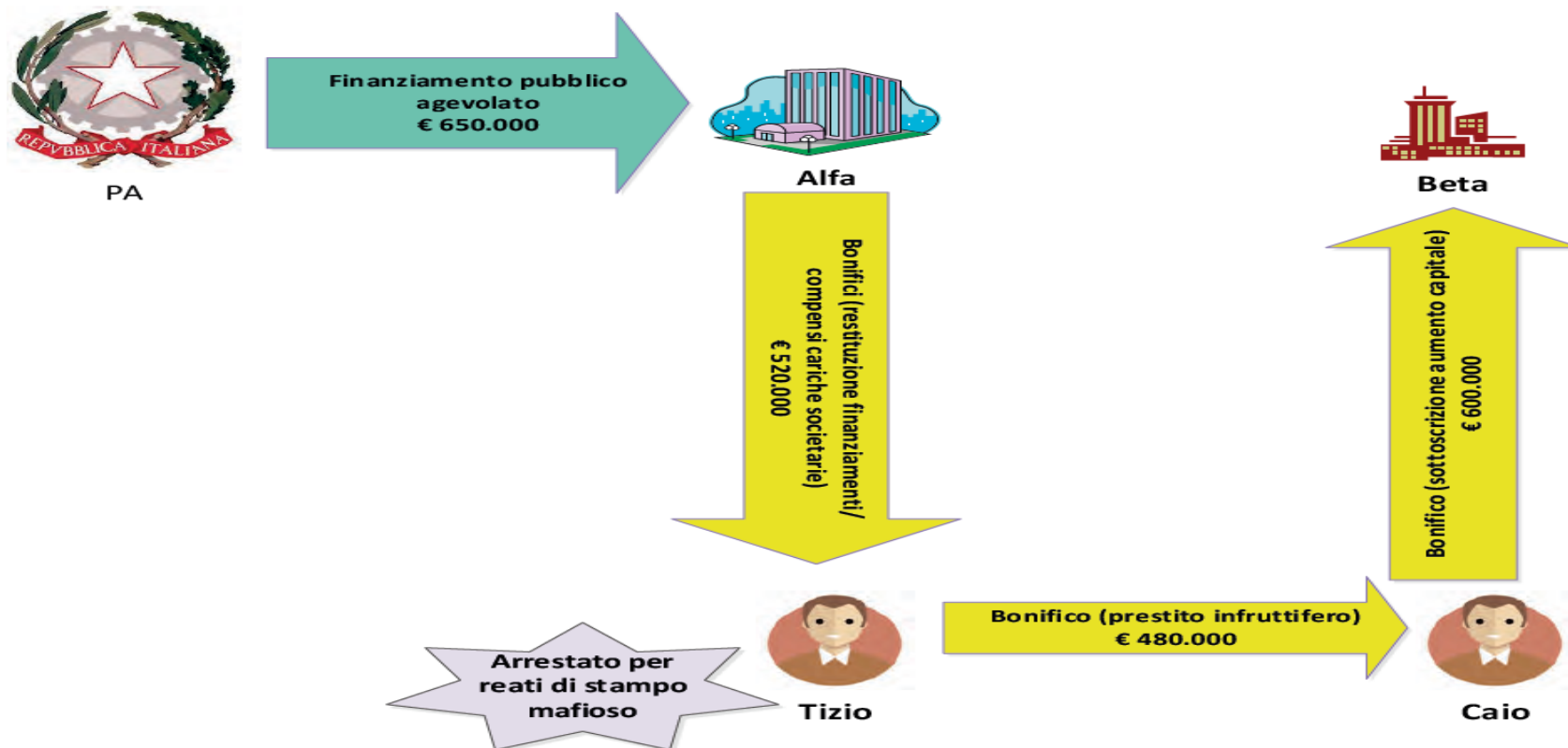


Elementi caratterizzanti l'operatività anomala

Trasferimento dei fondi ricevuti a soggetti terzi, effettuato con operazioni che non appaiono logicamente collegate alle finalità per le quali il finanziamento è stato erogato; Trasferimento dei fondi ricevuti a favore di persone fisiche o giuridiche con sede in Paesi a regime fiscalmente privilegiato o caratterizzati da regimi non equivalenti nel contrasto al riciclaggio; Trasferimenti di parte dei fondi ricevuti a favore di persone fisiche o di società a titolo di consulenze e prestazioni professionali di varia natura.

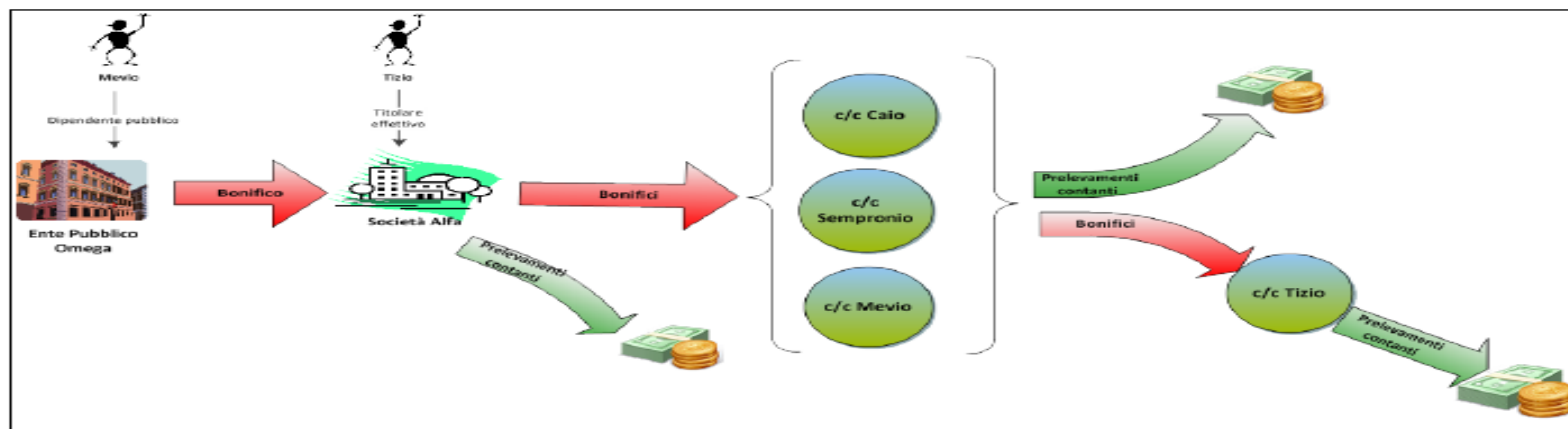


Schema dell'operatività analizzata



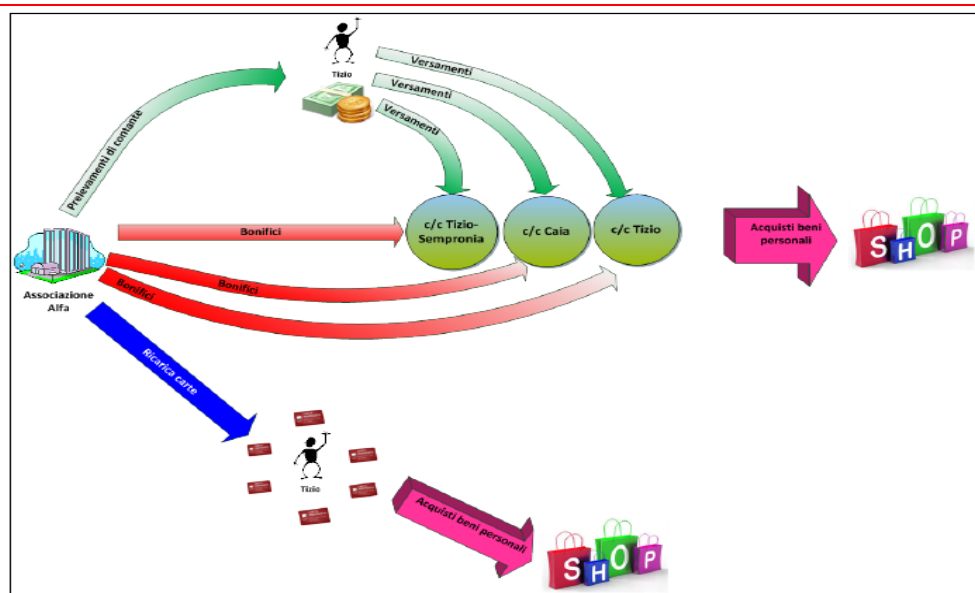
Il caso – Un'impresa edile di recente costituzione, Alfa, aveva aperto un conto presso una banca tramite il suo legale rappresentante e titolare effettivo Tizio. Dopo un periodo iniziale di scarsissima operatività, sul conto aziendale era stato accreditato, senza alcun preavviso da parte di Tizio, un **bonifico di importo ingente disposto da un ente pubblico con causale genericamente riferita a lavori eseguiti**.

Subito dopo tale accredito Tizio aveva iniziato ad eseguire una frenetica attività di utilizzo della provvista, effettuando prelevamenti di contante allo sportello e ordinando molteplici bonifici di importi tondi a favore di Caio, Sempronio e Mevio presso altre banche. Il bonifico iniziale di importo ingente era stato disposto in assenza delle dovute autorizzazioni interne e ad opera presumibilmente di un dipendente infedele.



Elementi caratterizzanti l'operatività anomala

Rapporti intestati a imprese con modesta operatività sui quali affluiscono ripetuti o significativi versamenti di contante ovvero accrediti da parte di soggetti diversi, seguiti da disposizioni di **pagamento per ammontare complessivo pressoché equivalente**; Utilizzo di conti intestati a imprese o enti da parte di soci, amministratori o dipendenti per effettuare operazioni non riconducibili all'attività aziendale.



Il caso – Una banca evidenzia anomalie nella movimentazione dei conti correnti personali di Tizio, Presidente dell'associazione di categoria Alfa, della moglie Caia, nonché del conto cointestato tra Tizio e Sempronia, responsabile della segreteria. Tali rapporti presentavano operazioni che, per tipologia e frequenza, non risultavano coerenti con il profilo dei clienti; inoltre, apparivano anomale le numerose carte prepagate intestate a Tizio ma ricaricate con addebito sui rapporti intestati ad Alfa.

Elementi caratterizzanti l'operatività anomala

Utilizzo di conti intestati a imprese o enti da parte di soci, amministratori o dipendenti per effettuare operazioni non riconducibili all'attività aziendale, soprattutto se in contanti o di importo significativo; Versamento significativo di denaro contante, non riconducibile all'attività svolta dal cliente; Prelevamento di denaro contante per importi particolarmente significativi, salvo che il cliente rappresenti particolari e specifiche esigenze; Prelevamento di contante ed esecuzione, presso la stessa dipendenza da parte di altro soggetto di un versamento di importo analogo possibile trasferimento di fondi tra le parti.



**Ordine dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili di Roma**



**FONDAZIONE
TELOS**
CENTRO STUDI DELL'ORDINE
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI
DI ROMA

Grazie per l'attenzione
@L9ZIG b6L L9116UZION6